

Codice DB1424

D.D. 2 ottobre 2013, n. 2279

**Legge regionale 09.08.89, N. 45; Comune: VILLAR FOCCHIARDO (TO); Ditta: Consorzio Forestale di Villar Focchiardo; Progetto nuova viabilità forestale: Feisana - Tampe - Pian del Roc - Limbo.**

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dalla Consorzio Forestale di Villar Focchiardo. e pervenuta presso il Settore Foreste (prot. n. 44737/2013), per l'apertura di una nuova viabilità forestale: Feisana - Tampe - Pian del Roc - Limbo - Comune di VILLAR FOCCHIARDO (TO);

Preso atto del parere espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale del rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 51664/2013;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Ditta: Consorzio Forestale di Villar Focchiardo all'effettuazione di un intervento per l'apertura di una nuova viabilità forestale: Feisana - Tampe - Pian del Roc - Limbo - Comune di VILLARFOCCHIARDO (TO);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. In fase di esecuzione dei lavori dovrà essere verificata l'effettiva corrispondenza tra l'assetto geologico-strutturale messo in luce dagli scavi ed il modello geologico e geotecnico delineato nell'elaborato 1 - *Relazione Tecnica-Geologica-Forestale* ed analizzato nelle verifiche di stabilità (*elaborati 6 e 6-Int*); sarà responsabilità della Direzione Lavori valutare l'idoneità delle opere in previsione in relazione alle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei materiali ed al regime idrico superficiale e sotterraneo, con adozione delle eventuali modifiche progettuali che si rendessero necessarie.

2. Durante i lavori dovranno essere adottati gli accorgimenti atti ad evitare il rotolamento di materiali lungo il versante sottostante, specie in corrispondenza dei tratti in cui il tracciato può interferire direttamente con insediamenti, infrastrutture, attività antropiche.

3. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario, e tenuti aperti, in via prudenziale, in assenza di precipitazioni.

4. Per la realizzazione delle scogliere di sostegno in sottoscarpa del tracciato dovranno essere utilizzati blocchi di forma quanto più possibile regolare, a spigoli vivi, che dovranno essere messi in posto previa predisposizione di un piano d'appoggio regolarizzato, eventualmente anche inclinato in contropendenza di circa 10°, in modo da realizzare una orditura muraria.

5. Gli sbocchi dei principali punti di smaltimento delle acque raccolte dal sistema di canalette trasversali e longitudinali che si sviluppano lungo l'intero tracciato dovranno essere sistemati con pietrame, in modo da evitare fenomeni di ruscellamento derivanti da flussi idrici concentrati.

6. Tutte le opere che presentano rilevanza strutturale ed interessano la pubblica incolumità dovranno acquisire l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001.

Si deroga dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n° 45 del 09/08/1989, in quanto trattasi di opera di valorizzazione agro-silvo-pastorale.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente  
Franco Licini